

SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI FRIULI VENEZIA GIULIA N 73/2012 NEL GIUDIZIO PROMOSSO A SEGUITO DEL LODO ARBITRALE "SINA TERMOTECNICA". RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

L'Assessore Flavio Moro, sulla scorta degli atti d'ufficio, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- a seguito dell'appalto dei lavori di sistemazione degli impianti tecnologici presso la sede municipale di Pordenone – 2° lotto – di cui al contratto stipulato tra il Comune di Pordenone e la ditta Sina Termotecnica in data 27.11.1986, è insorta una controversia, conclusasi con lodo arbitrale;
- con sentenza n. 73/2012 la sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, con riferimento al danno erariale subito dal Comune di Pordenone per effetto del suddetto lodo arbitrale ha, tra l'altro, assolto l'allora direttore dei lavori ing. Giorgio Cisotto, liquidando in suo favore la somma di € 1.573,10, di cui € 1.500,00 per diritti e onorari ed € 73,10 per spese, oltre al 12,5% per spese generali su diritti e onorari, oneri previdenziali ed IVA;

Dato atto delle motivazioni contenute nella richiamata sentenza della Corte dei conti, ed in particolare:

*"... Conclusivamente la Sezione assolve il convenuto Giorgio Cisotto, per la cui posizione occorre dare applicazione alla Legge n. 248 del 02.05.2005, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 203 del 30.09.2005, che, nell'art. 10 bis, comma 10, ha stabilito, in via di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20.12.1996 n. 639 e dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 25.03.1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.05.1997 n. 135, che, con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del codice di procedura civile, la Corte liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto. ..."*

Visto l'articolo 194, comma 1), lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere, secondo la citata disposizione di legge, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sopra riportata sentenza;

Precisato che i fondi necessari, pari a complessivi € 2.214,20 trovano capienza nel bilancio del Comune;

Preso atto, inoltre, che l'argomento è stato illustrato alla Commissione Consiliare 1^ "Bilancio e Programmazione";

Ritenuto, infine, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per consentire il tempestivo avvio di tutti i successivi provvedimenti;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO

Udito quanto sopra esposto;

Ritenuto di accogliere quanto sopra proposto;

Ritenuto, inoltre, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire il tempestivo avvio di tutti i successivi provvedimenti;

Richiamato l'articolo 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio configuratosi per effetto della sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia – n. 73/2012 con la quale è stato, tra l'altro, assolto l'ing. Giorgio Cisotto, nella sua qualità di direttore dei lavori di sistemazione degli impianti tecnologici presso la sede municipale di Pordenone;
2. di precisare che, per effetto della suddetta sentenza, il Comune è tenuto a provvedere al pagamento al prosciolto ing. Giorgio Cisotto, della somma complessiva di € 2.214,20 per diritti e onorari e oneri accessori, come liquidata nel dispositivo della citata sentenza della Corte dei conti;
3. di dare atto che la somma di € 2.214,20 trova copertura nel bilancio del Comune.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.